

## **Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri**

---

**Per gli emigranti diretti al Canada.** (Circolare n. 211 in data 20 marzo 1910). — Nell'interesse dei lavoratori, che intendessero recarsi al Canada, si riportano, qui appresso, le principali disposizioni legislative con le quali il Dominio Canadese, a similitudine di altri Stati, prescrive che gli immigranti, per essere ammessi allo sbarco, debbano soddisfare a determinate condizioni di salute, di età, di moralità, di possesso di denaro, ecc.

Secondo la legge sull'immigrazione, vigente nel Canada, gli immigranti sono respinti al loro paese d'origine, pei seguenti motivi:

1. *Per le loro condizioni mentali e fisiche.* — Non vengono cioè ammessi allo sbarco gli idioti, gli epilettici, i pazzi e le persone comunque affette da debolezza mentale. Vengono pure escluse le persone affette da malattie ripugnanti, contagiose o diffusibili (fra le quali la tubercolosi, il tracoma, le malattie veneree, la tigna e la scabbia).

2. *Per ragioni morali e di ordine pubblico.* — Non vengono ammessi coloro che abbiano subite condanne infamanti, o, con sentenza di magistrato, siano stati in qualunque tempo riconosciuti colpevoli di reati anco lievi che denotino tendenze morali degenerative (specialmente per lesioni a mano armata, furto, truffa e simili). Vengono parimenti respinte le persone che sono qualificate come appartenenti alle classi pericolose della società dalla nostra legge sulla Pubblica Sicurezza.

La legge canadese non fa tassativo obbligo all'immigrante di presentare alle autorità del porto di sbarco il proprio certificato penale; ma ad evitare possibili casi di reiezione è consigliabile che gli emigranti italiani ne siano sempre provvisti.

Giova notare che la condizione delle persone che abbiano ri-

portato condanne, non muta, di fronte alla legge del Canada, per effetto di eventuali amnistie o di clausole condizionali, ma solo per effetto di riabilitazione piena e completa, legalmente ottenuta.

3. *Per ragioni di ordine economico.* — Per questi motivi non sono in genere ammesse nel Canada le persone palesemente inabili al lavoro, sia per l'età (o troppo giovane o troppo avanzata), sia in dipendenza di qualche difetto fisico. Specificando meglio, sono respinti i sordi, i muti, i ciechi, gli adulti molto gracili, gli individui di età avanzata che siano anche moderatamente gracili o presentino qualche difetto fisico (ad esempio se erniosi, gobbi, storpi e simili).

Può essere fatta eccezione per coloro i quali, pur trovandosi nelle condizioni anzidette, emigrino in compagnia di *persone di famiglia* pienamente valide o si rechino a raggiungerle al Canada, sempre che queste ultime siano in grado di offrire loro il necessario sostentamento, oppure siano essi stessi largamente forniti di mezzi in proporzione all'entità del difetto fisico che presentano.

È poi prescritto che gli emigranti diretti al Canada siano provveduti della somma di almeno 25 dollari (circa 130 lire italiane), oltre l'importo pel biglietto di viaggio dal porto di sbarco al paese di destinazione. È fatta eccezione a questa disposizione quando si tratti di persone che si sono assicurato un impiego fisso prima dell'arrivo, oppure di persone che si recano a raggiungere parenti strettissimi (marito, moglie, genitori, fratello maggiore o sorella purchè maggiore o maritata).

Vengono infine respinti i minori degli anni 18 (compiuti) quando non si rechino a raggiungere le persone di famiglia dianzi indicate. Per i fanciulli i quali non abbiano raggiunto un grado ben avanzato di sviluppo, è necessario che siano accompagnati dai genitori o siano da questi ricevuti a destinazione.